

SOCIETA' TOSCANA DI MEDICINA LEGALE

STATUTO

Art. 1 (Associazione)

La Società Toscana di Medicina Legale è un'associazione culturale che si propone, senza finalità di tutela sindacale dei soci, di incrementare lo studio e l'approfondimento delle tematiche scientifico-giuridiche derivanti e connesse all'attività professionale degli specialisti in Medicina Legale iscritti alla Società, operanti e residenti in Toscana.

Art. 2 (Sede)

La Società ha sede nominale presso la residenza del Segretario.

Art. 3 (Soci)

Sono ammessi a far parte della Società in qualità di soci i Liberi Professionisti, i Docenti Universitari, i Dirigenti Medici in possesso della specializzazione, nonché, quali soci aggregati, gli Specializzandi in formazione in Medicina Legale regolarmente in corso; i soci aggregati non hanno facoltà di voto sulla nomina dei Consiglieri Provinciali né sui Consiglieri eletti in corso di Assemblea di cui all'articolo 6

Art.4 (Organi Societari)

Gli Organi della Società sono:

- 1) L'Assemblea
- 2) Il Consiglio
- 3) Il Presidente
- 4) Il Segretario
- 5) Il Tesoriere
- 6) Il Collegio dei Probi Viri

Art 5 (L'Assemblea)

L'Assemblea è formata dagli iscritti in regola con la quota associativa e si riunisce, anche con modalità di svolgimento in video conferenza, almeno una volta l'anno con convocazione, esperibile a mezzo e-mail, a cura del Consiglio.

L'Assemblea delibera su:

- a) Eventuali modifiche statutarie;
- b) L'approvazione del bilancio;
- c) Ogni altra questione che venga proposta dal Consiglio.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di un minimo di iscritti superiore alla metà in prima convocazione e con un qualsiasi numero di iscritti in seconda convocazione. Le delibere sono valide a maggioranza dei presenti, ad eccezione di quanto al punto a), per il quale è richiesta la maggioranza dei 2/3 degli iscritti.

Art 6 (Il Consiglio)

Il Consiglio dura in carica 3 anni eventualmente rinnovabile per un altro mandato ed è composto da 18 iscritti dei quali:

- N. 10 Consiglieri, uno per ogni Provincia della Regione Toscana, eletti in piena autonomia fra gli iscritti nella provincia di residenza in regola con le quote. La nomina del Consigliere provinciale dovrà essere comunicata alla Assemblea nella riunione appositamente convocata per il rinnovo del Consiglio
- N. 7 Consiglieri eletti nel corso dell'Assemblea appositamente convocata dal Presidente almeno quindici giorni prima, più 1 Consigliere eletto in piena autonomia fra i Soci Aggregati
- La votazione avviene mediante scrutinio segreto; possono essere accettate un numero massimo di 2 deleghe per Iscritto. Le deleghe devono essere in forma scritta, firmate e con copia di un documento di identità del delegante. Sono eleggibili nel Consiglio gli iscritti in regola con le quote.

Il Consiglio da svolgersi anche mediante videoconferenza viene convocato, a mezzo e-mail, dal Presidente su proposta del Segretario oppure quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei Consiglieri e/o sulla base di specifiche istanze da parte di almeno 1/3 gli Iscritti.

I membri del Consiglio eventualmente impediti possono farsi rappresentare da un socio della medesima Provincia con delega scritta.

Il Consiglio ha il compito di assumere le iniziative da prendere riguardo agli interessi culturali e professionali della Società, stabilisce epoca e luogo della successiva Assemblea Ordinaria e ne prepara l'ordine del giorno.

Art. 7 (Cariche del Consiglio)

Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, il Segretario, il Tesoriere. L'elezione delle Cariche viene effettuata in un'unica riunione del Consiglio appositamente convocata.

Il Presidente

- presiede il Consiglio e l'Assemblea;
- presiede tutte le riunioni della Associazione;
- tiene i rapporti con le altre Associazioni, con la Federazione delle Associazioni, con organi scientifici ed Università;
- firma tutti gli atti e la corrispondenza della Associazione;
- da esecuzione ai provvedimenti che attengono alla Associazione ed agli Iscritti;

- nomina i componenti di eventuali commissioni di studio.

Il Segretario

- provvede all'adempimento di tutte le funzioni di carattere amministrativo, cura e sottopone al Presidente la corrispondenza;
- riceve e conserva tutte le carte, i registri ed i documenti della Associazione e tiene i protocolli in arrivo e partenza;
- provvede su incarico del Presidente alle convocazioni;
- compila ed è responsabile del Libro del Consiglio ove sono riportati i verbali delle riunioni, delle Assemblee e delle delibere, documento controfirmato dal Presidente e dal Tesoriere;
- rappresenta l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio e cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio;
- al termine del proprio mandato il Segretario consegna al suo successore tutto quanto gli è stato affidato in funzione del suo incarico, di cui viene redatto apposito verbale che, vistato da Presidente uscente e dal neoeletto, rimane depositato tra gli atti della Segreteria.

Il Tesoriere

- custodisce i fondi della Associazione che ne costituiscono il tesoro;
- provvede alla riscossione delle quote e di ogni altro contributo dovuto alla associazione;
- dà corso ai pagamenti;
- cura l'impiego del tesoro secondo i deliberati del Consiglio;
- tiene il libro degli Associati in regola con l'iscrizione annuale, aggiorna tutte le relative contabilità e redige, alla riunione annuale della Associazione, il bilancio per cassa/rendiconto delle entrate e delle uscite, dandone notizia alla Assemblea.

Art. 8 (Collegio dei Probi Viri)

Il Collegio dei Probi Viri è composto da 3 iscritti nominati dalla Assemblea e resta in carica 3anni. Ha il compito di:

- giudicare gli atti contrari alla deontologia professionale ed alle finalità della Associazione compiute dagli iscritti;
- prendere in esame le questioni sottopostegli da uno o più Consiglieri ed esprime il proprio insindacabile parere che trasmette in forma scritta al Consiglio, di cui spetta l'esecuzione dei seguenti provvedimenti:
 - 1- Avvertimento
 - 2- Diffida
 - 3- Sospensione
 - 4- Espulsione

La carica di Probo Viro è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.

Art. 9 (Pagamento quota associativa)

La qualifica di iscritto comporta il pagamento della quota di euro 30,00 (trenta euro) da versarsi al Tesoriere entro il 31 marzo di ogni anno. La quota associativa è aggiornabile con delibera del Consiglio.

Art 10 (Accordi con altri sodalizi)

L'Associazione può prendere accordi, con delibera del Consiglio, con altri sodalizi scientifici per lo svolgimento di attività comune o coordinata.

Art 11 (Riunioni straordinarie)

Le riunioni straordinarie sono convocate quando il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne faccia richiesta motivata almeno un quinto degli iscritti.

Art 12 (Scioglimento della Associazione)

Lo scioglimento della Associazione viene deliberato dal Consiglio.

Dato a Firenze, li 03 ottobre 2022

Il Presidente

Aurelio Bonelli

Il Segretario

Raniero Becucci

Il Tesoriere

Gloria Manetti